

CLXLV.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Proposta del Senatore Arnulfo sull'articolo 37 del progetto ministeriale combattuta dal Regio Commissario — Risposta del Senatore Arnulfo — Dichiarazione del Senatore Jacquemoud (relatore) al riguardo — Approvazione dell'art. 37 secondo la proposta Arnulfo — Proposta del Senatore De Gori in ordine agli articoli 34, 35 e 36 del progetto dell'Ufficio Centrale appoggiata dal Senatore Cambray-Digny — Dichiarazione del Regio Commissario — Considerazioni del Senatore Jacquemoud a sostegno dell'art. 34 dell'Ufficio Centrale, cui rispondono i Senatori De Gori, Duchoqué e Vacca — Considerazioni del Senatore Di Revel in appoggio dell'articolo 34 dell'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Duchoqué — Parole del Senatore conte Amari — Risposta del Senatore Di Revel — Parole del Senatore Duchoqué per un fatto personale — Adesione del Senatore De Gori alla proposta del Senatore Duchoqué — Instanza del Senatore Di Pollone per la divisione dell'articolo — Approvazione della prima parte dell'articolo 34 (37 del progetto ministeriale) — Instanza del Senatore Palavicino-Mossi per la votazione a squittinio segreto della seconda parte del detto articolo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, degli esteri e di agricoltura e commercio, non che il Commissario Regio.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Do lettura al Senato di un messaggio, del Presidente della Camera dei Deputati:

« Torino, addì 12 febbraio 1863.

« La Camera nella tornata di ieri avendo proceduto alla votazione per la elezione di due vice-presidenti a complemento del suo orgoglio presidenziale, il sottoscritto pregiasi annunziare all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno che furono proclamati i signori deputati Restelli avvocato Francesco, e Miglicetti commendatore Vincenzo.

« Il Vice-Presidente.

« C. Poerio. »

Il Ministro delle finanze fa omaggio al Senato di 160

esemplari del *Movimento commerciale delle provincie settentrionali nel 1859.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Ieri si è approvato l'articolo 36 di nuova numerazione, e penultimo del titolo V. *disposizioni generali.* Rimarrebbe ora l'art. 37 di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione; soppressione consentita, credo, dal Regio Commissario.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'Ufficio Centrale ha creduto superfluo l'art. 37 del progetto ministeriale, ed io penso che debba mantenersene la prima parte, cioè in quanto dispone che è vietato il cumulo di più pensioni.

L'Ufficio Centrale addusse nella relazione i motivi per i quali fu condotto a proporre la soppressione scrivendo ivi in questi termini:

« La legge sui cumuli, votata quest'anno dal Parlamento, ha già stabilito lo massimo che reggono la materia; quindi quest'articolo deve essere appresso, come superfluo; ma se si volesse conservarlo, bisognerebbe determinare che le pensioni le quali non si possono cumulare, sono quelle a carico dello Stato. »

Ora questa considerazione dell'Ufficio Centrale è applicabile all'altra parte dell'art. 37, cioè al cumulo di una pensione con uno stipendio d'attività; ma non lo è al cumulo delle pensioni.

Sarà facile, ricorrendo alle leggi del 13 luglio 1862, di riconoscere che evidentemente per il cumulo di più pensioni nulla si è in essa disposto.

Quella legge non contempla salvo la proibizione del cumulo fra due o più impieghi, di un impiego con una pensione, d'uno stipendio o di una pensione con assegni temporarii o vitalizi e simili.

Debbo a questo riguardo dichiarare, non perchè sia autorevole il voto, ma per dimostrare come s'intende da chi fu chiamato a dar parere per l'applicazione della legge sui cumuli degli impieghi, cioè dalla Commissione a tale riguardo creata, che ho l'onore di presiedere, che essa ha con voto unanime riconosciuto di non poter emettere parere tuttavolta che si tratta di cumulo di due o più pensioni, perchè è caso non compreso nella legge del 19 luglio 1862.

Ma a questa opinione un'altra più autorevole io aggiungerò, ed è quella contenuta nella relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (del quale Ufficio faceva parte l'onorevole Senatore Jacquemoud) sul progetto che diventò poi la suindicata legge il 19 luglio 1862; relazione fatta dall'egregio nostro collega, l'onorevole Senatore Vigliani.

In tale relazione è detto:

« Vuolsi ancora osservare che l'articolo 12 modificato nel modo avanti riferito non parla di cumulo di pensioni di ritiro, nè pel passato, nè per l'avvenire. Ma ciò non riguarda punto questa legge dei cumuli come bene fu osservato nella Camera elettiva, ma appartiene alle leggi sopra le pensioni. Del resto il presente progetto di legge, ad esempio della legge del 1851, non contiene alcuna disposizione che arrechi pregiudizio nè alle passate, nè alle future concessioni di pensioni. »

Parmi quindi evidentemente dimostrato, in aggiunta a quanto risulta dai termini col quali è concepita la legge del 19 luglio 1862, che non si contemplò in essa il cumulo di più pensioni, per dimenticanza, ma appositamente non se ne parlò, nulla si dispose per il motivo, che tanto il Senato quanto la Camera dei deputati riconobbero essere più opportuno, ed essere anzi l'unico suo luogo, il provvedere relativamente al cumulo delle pensioni nella legge da farsi sulle pensioni.

Ciò premesso, io credo che l'Ufficio Centrale, come l'onorevole Commissario Regio, vorranno acconsentire alla proposta che fo di mantenere la prima parte dell'art. 37, perchè conservando tal parte si ottiene il

complemento delle disposizioni legislative riflettenti ogni sorta di cumuli, o siano di stipendi con stipendi, o siano di stipendi con pensioni, o siano di pensioni con assegnamenti vitalizi e simili o di pensioni con pensioni.

Nell'art. 37 non si tratta delle pensioni salvo per l'avvenire, cioè di quelle che saranno concesse dopo la legge; poichè per quelle già acquistate si propongono negli articoli successivi delle speciali disposizioni. Quindi credo che nè l'Ufficio Centrale, nè il Commissario Regio si opporranno alla mia proposta; che anzi parmi che l'Ufficio Centrale, per mezzo dell'onorevole suo relatore, abbia già in certo qual modo riconosciuto che non potesse questo art. 37, od in tutto od in parte essere considerato per superfluo, in quanto che ebbe la precauzione di suggerire che, in ogni caso, si dovesse fare l'aggiunta, che il cumulo di pensioni proibito dovesse essere delle pensioni a carico dello Stato; aggiunta questa che io accetto nel proporre che si mantenga l'articolo 37, nella parte proibitiva del cumulo delle pensioni retribuite dallo Stato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È verissimo ciò che diceva l'onorevole Senatore Arnulfo che la legge del 19 luglio 1862 sul cumulo degli stipendi non prevede il caso del cumulo di pensioni.

Posta questa osservazione di fatto, che non si può revocare in dubbio, l'onorevole Senatore propone che si ristabilisca la prima parte dell'articolo 37 del progetto del Ministero.

Io sento il debito di sottoporre al Senato un dubbio che in questo momento mi sorge nell'animo.

L'articolo 37 proposto dal Ministero riguarda l'avvenire, non il passato, e di ciò conveniva anche giustamente l'onorevole Senatore Arnulfo. Ora sembra che in avvenire non sia mai possibile il caso di cumuli di più pensioni, dappoichè in questa medesima legge vi ha un articolo già votato dal Senato, il 14, ove si stabilisce che quando vi è cumulo di più impieghi permesso per legge, la media su cui si liquida la pensione si deduce dalla somma degli stipendi riuniti; di sorta che la pensione è sempre una sola; può essere di una somma maggiore, secondo che è maggiore la somma della media, ma è sempre una sola.

Veduta adunque la disposizione dell'articolo 14, se per il tratto avvenire non sarà possibile il caso del godimento cumulativo di più pensioni; e se ciò non ostante, rimanesse la prima parte dell'articolo 37, non potendo essa avere applicazione pel tratto successivo, si potrebbe dubitare che non si voglia con essa introdurre una disposizione che riguardi il passato; la qual cosa non solo offenderebbe il principio di giustizia universale, che la legge non può avere effetto retroattivo, ma sarebbe in opposizione coll'articolo 38, in cui è detto che le pensioni attualmente esistenti a carico dell'era

rio continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori.

Il mantenere quindi la prima parte di questo articolo 37, come propone l'onorevole Senatore Arnulfo, non solo parrebbe superfluo, anzi potrebbe dar luogo ad una interpretazione che non è certo conforme nè all'intenzione del Ministero, nè a quella dell'Ufficio Centrale, cioè che una tale disposizione si avesse a riferire al passato.

Presidente. L'onorevole Senatore Arnulfo ha deposto sul banco della presidenza il suo emendamento, il quale consisterebbe nel ristabilire la prima parte dell'art. 37 del progetto ministeriale così concepita: « È vietato il cumulo di più pensioni a carico dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge. »

Consulto il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

La parola è ora al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Osserverò in primo luogo che il motivo addotto dall'Ufficio Centrale nel proporre la soppressione di questo articolo unicamente si riferisce alla superfluità supponendo che la legge sul cumulo degli impieghi già provvedesse al riguardo.

L'Ufficio non disse già che l'art. 37 fosse superfluo perchè un'analogha disposizione si contenesse in altri articoli di questa legge che esaminiamo; ma disse che era superfluo in quanto che la legge sul cumulo degli stipendi e delle pensioni già provvedesse al riguardo.

Quindi l'onorevole Commissario Regio io penso non farà difficoltà ad ammettere che le sue osservazioni conducono ad un altro ordine di idee affatto diverso da quelle dell'Ufficio Centrale.

Stando per conseguenza alle risultanze della legge sugli stipendi, innegabilmente è necessaria la disposizione di cui nell'art. 37 nella parte da me proposta.

Rimane ora a vedere se l'art. 14, già votato, sia così ampio, così esplicito da non lasciare dubbio, se disponga sufficientemente riguardo al cumulo delle pensioni.

In una materia di tanta importanza credo che la legge non debba lasciar luogo a dubbi, ma debba ampiamente, esplicitamente dichiarare ciò che essa vuole.

L'articolo 14 è così concepito:

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, la media sarà desunta dall'ammontare complessivo di quelli dei quali l'impiegato godeva al tempo del suo collocamento a riposo. »

Quest'articolo non ha altro scopo salvo di determinare il modo di calcolare l'ammontare della pensione quando un impiegato ebbe due impieghi stipendiati cumulabili, non è scritto nello scopo di esplicitamente diffidare gli impiegati che non possono avere due o più pensioni. In una parola, l'art. 14 provvede al modo di calcolare le pensioni di uno che abbia avuto due impieghi, ma non ha altro scopo qualsiasi. Comprendo che argomentando sottilmente, anzi troppo sottilmente, si possa forse inferire indirettamente che pensiero del

legislatore sia di non ammettere il cumulo di alcune pensioni; ma non è men vero che l'articolo non fu scritto in tale scopo. Quando si tratta di far conoscere agli impiegati ciò che si vuole o non si vuole loro accordare in caso di collocamento a riposo, ciò che potranno sperare, è opportuno, indispensabile che il legislatore con espressa disposizione chiarisca quale sarà la futura loro condizione; ed è tanto più utile il ciò fare perchè vi furono fin qui delle leggi le quali ammettevano il cumulo di pensioni, di assegni temporari o vitalizii e simili.

Ragione per cui credo che sia convenientissimo di mantenere la parte dell'art. 37, la quale dica esplicitamente che non si vuole ammettere il cumulo delle pensioni, e vi si aggiunga *delle pensioni a carico dello Stato.*

Ed è tanto più necessario di mantenere la parte dell'articolo di cui si parla per potervi aggiungere tale clausola, poichè in difetto di essa sarebbe sempre per lo meno dubbio se possa aver luogo il cumulo delle pensioni a carico dello Stato con quelle da altri corpi morali concesse e pagate.

Non basta adunque la disposizione dell'art. 14, ma è necessaria quella dell'art. 37 onde sia prescritto chiaramente che le pensioni che sono accordate da altri che non sia lo Stato, possono cumularsi, senza del che questo cumulo non si saprebbe se sia proibito o permesso.

Presidente. Per l'esattezza della discussione debbo avvertire che l'oratore ha citato l'articolo 14 secondo la redazione primitiva; invece la redazione dell'art. 14 è stata cambiata in questi termini:

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

Senatore **Arnulfo.** Il significato dell'articolo è sempre lo stesso sebbene vi sia cambiamento parziale di redazione.

Presidente. È solamente per l'esattezza della discussione.

La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud, relatore.** Io sono lieto di poter assicurare l'onorevole Senatore Arnulfo che il concetto dell'Ufficio Centrale è perfettamente identico al suo.

Sicuramente non si è voluto, sopprimendo la proposta ministeriale, ammettere il principio che si possano godere due pensioni a carico dello Stato; anzi si è creduto che colla nuova legge si erano stabilite norme talmente strette che non potesse accadere che due pensioni a carico dell'erario pubblico fossero concesse alla stessa persona.

Ad ogni modo, se il Senato crede che sia più chiaro, più utile di adottare l'emendamento proposto dal signor Senatore Arnulfo, quantunque l'Ufficio Centrale persista nel credere che sia superfluo, non fa nessuna difficoltà

ad ammetterlo, aggiungendo però questa disposizione che è vietato il cumulo di più pensioni a carico del bilancio generale dello Stato, perchè è l'espressione che è stata sempre usata nel corso di questa legge.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Mi pare conveniente richiamare l'attenzione del Senato sopra l'effetto che potrebbe avere l'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo nei casi nei quali la legge dei cumuli permette il cumulo di uno stipendio e di una pensione.

Se ben rammento quella legge permette che nella misura di L. 500 possa cumularsi una pensione con uno stipendio. Quando un impiegato che si trovi in questo caso viene collocato a riposo, gli si liquida la pensione di riposo sulla base dello stipendio e si lascia che continui a godere della pensione di cui già godeva nei limiti permessi dalla legge del cumulo.

Ora io non vorrei che l'emendamento proposto potesse avere un effetto che certamente non è, per quanto io credo, nell'intenzione dell'onorevole proponente.

Senatore Arnulfo. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola per un semplice schiarimento.

Senatore Arnulfo. Darò lettura dell'articolo della legge sul cumulo degli impieghi che contiene, credo, la disposizione cui accennava il Senatore Duchoqué:

« Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di L. 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di L. 2000. »

Siccome nell'art. 37 ci è anche questa disposizione: *Eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge*, mi pare che ogni temuto inconveniente scomparirebbe, adottando come proposi anche tal parte.

Soggiungerò, che il Ministero fu quegli che ha proposto l'articolo 14, che io ebbi l'onore di leggere (approvato in altri termini equivalenti e che non ne cambiano la disposizione) ed ha pure contemporaneamente proposto l'art. 37.

Il che dimostra che egli riconobbe che il solo art. 14 non era sufficiente per tener luogo di quanto contenesi nell'art. 37 nella parte che si riferisce ai cumuli delle pensioni; il che risponde alle attuali obiezioni del Regio Commissario.

Se nell'art. 37 si dirà: « È vietato il cumulo di più pensioni a carico del bilancio generale dello Stato (come propone il relatore dell'Ufficio Centrale) e se si aggiungerà in fine « eccettuati i casi espressamente determinati per legge » io credo che si eviterà ogni inconveniente e si provvederà opportunamente.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ho chiesto la parola solo per uno schiarimento.

Il Ministero, è vero, propose l'art. 14 che è stato votato, e poi l'art. 37; ma quando il progetto di questa legge era compilato non si era peranco pubblicata la legge sul cumulo degli stipendi. E lo scopo dell'articolo 37 era non solamente quello di vietare il cumulo di più pensioni, il che può parer superfluo dopo l'articolo 14, ma ancora quello di vietare il cumulo di una pensione collo stipendio in attività, il che è stato poi fatto colla legge sul divieto del cumulo degli stipendi.

Presidente. Leggo l'articolo...

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Non mi pare che le fatte considerazioni risolvano il dubbio.

Ripeto che la legge permette talvolta il cumulo di una pensione e di uno stipendio.

Ora la riserva che si faccia in questo articolo 37 non potrebbe che riferirsi alla legge sui cumuli, ma appunto perchè la legge dei cumuli non dispone intorno al cumulo di più pensioni, così neppure possono in essa trovarsi eccezioni al divieto del cumulo di più pensioni.

La riserva perciò non troverebbe riscontro in nessuna disposizione nè di questa nè di altra legge, e così il divieto di due pensioni rimarrebbe assoluto.

Sta in fatto che quando sarà pubblicata questa legge si troveranno alcuni impiegati come già oggi se ne trovano, nella condizione di godere di una pensione che è permesso di cumulare con uno stipendio.

Avverrà allora come avviene adesso che questo impiegato, riposato che sia, venga a farsi liquidare la pensione di riposo.

Ora se si scrive nella legge, che non è permesso il godimento di due pensioni, dubito se dovrebbe o non darglisi la pensione di riposo, o farglisi perdere quella di cui già godeva.

Intendo perfettamente che l'onorevole Senatore Arnulfo non vuole andare a questa conseguenza, ma temo che noi vi andiamo....

Senatore Arnulfo. Se il Senato lo consente darei uno schiarimento....

Senatore Duchoqué. Richiamo a vedere se non si potrebbe ovviare all'inconveniente che io temo aggiungendo dopo le parole *più pensioni* le altre *di riposo*, dicendo: « è vietato il cumulo di più pensioni di riposo. »

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io consento ben di buon grado all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore e mio amico Duchoqué.

Solo accennerò di volo che le disposizioni da lui accennate potrebbero trovar luogo nelle disposizioni transitorie e nel titolo ad esse relativo che esamineremo, perchè la proposta che feci all'articolo 37 non ha altro scopo che di regolare le pensioni di riposo per l'avve-

nire; motivo per cui se quel timore non scomparisce, ammettendo la proposta fatta ora dall'onorevole Duchoqué, sarebbe da farsi nelle disposizioni transitorie un articolo diretto ad eliminare i dubbi ed i timori che egli ha elevati; ma se coll'aggiunta delle parole di riposo dall'onorevole Senatore proposte, tali dubbi scompaiono, io sono ben lieto di aggiungerle e le aggiungo alla mia proposta.

Presidente. Leggo l'articolo come è combinato in seguito alle varie osservazioni che si sono fatte, e l'emendamento Arnulfo.

L'articolo è dunque concepito nei seguenti termini:

« È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccetto nei casi espressamente determinati dalla legge. »

Se nessuno domanda la parola lo porrò ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salva la disposizione dell'articolo 18. »

Avverto che io mi servo sempre dell'antica numerazione degli articoli, che la numerazione definitiva sarà poi stabilita sulla minuta finale.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Nella relazione che precede il presente progetto di legge è stata ammessa e riconosciuta una verità di fatto, quella cioè che per le leggi anteriori vigenti nei diversi Stati che ora compongono il regno, un periodo di tempo passato in servizio dello Stato, ovvero una determinata età costituiscono un vero e proprio diritto a conseguire una pensione, e veniva anco avvertito nella relazione stessa come, a termini di una delle legislazioni in vigore, era stabilito pur anco il modo giuridico onde esercitare questo diritto.

Di più, l'ardua e delicata questione, se le ragioni a conseguire pensione costituiscono un diritto acquisito, è stata a mente del Ministero proponente risolta nel senso più favorevole ai funzionari dello Stato, postochè nella relazione si espresse in questo modo:

« Diffatti non può non riconoscersi giusto il rispettare il diritto acquisito in guisa che l'impiegato attualmente in attività si abbia in ogni evento la pensione che in virtù di leggi anteriori più favorevoli gli competesse in ragione dello stipendio che godeva a tempi del... ».

In questo concetto il Ministero che presentò questo progetto di legge, si trovava perfettamente d'accordo col Ministero precedente che aveva emanato il decreto del 26 febbraio dell'anno decorso, col quale veniva fatta facoltà a tutti i funzionari degli antichi Stati di

liquidare la pensione alla quale potevano aver ragione a termini della legislazione in vigore sulla base dell'antico stipendio ovvero a termini della legge nuovamente emanata.

Senatore Scialoja (interrompendo). Osservo che parla sull'articolo 35 il quale non è in discussione.

Presidente. Lo prego di non interrompere l'oratore.

Senatore Scialoja. Era per una mozione d'ordine.

Presidente. Non si può interrompere un oratore. Se intende fare qualche osservazione, la farà dopo.

Senatore De Gori. Il Ministero che ha proposto il presente progetto di legge e dal quale proviene la relazione che lo accompagna, quello che lo ha preceduto e che emanò le disposizioni transitorie del febbraio 1862, il Ministero successivo che ha fatto proprio e adottato il progetto di legge che trovò già presentato alla sanzione del Parlamento, hanno per conseguenza concordemente opinato che i titoli al conseguimento di una pensione, a termini delle leggi precedentemente in vigore, costituivano un diritto acquisito.

Coloro dunque che per tre volte hanno avuto l'onore di sedere nei Consigli della Corona si sono trovati concordi in questa massima.

Il presente progetto di legge contempla gli antichi impiegati in tre condizioni, e ne forma tre categorie le quali formano subbietto degli articoli 38, 39 e 40 sui quali a tranquillità dell'onorevole Scialoja, intendo parlare.

Io non potevo chiedere la parola che al primo articolo nel numero d'ordine, non essendo permesso chiederla sopra un titolo complessivo, e per conseguenza ringraziando l'onorevole Scialoja dell'avvertenza intendo di parlare sopra tutti tra tali articoli.

All'articolo 38 del progetto ministeriale vengono considerati coloro i quali a termini delle legislazioni precedentemente vigenti hanno già liquidata la loro pensione, e la pensione di questi forma un vero e proprio carico dello Stato, e per conseguenza al seguito di un giudizio solennemente pronunziato nelle forme prescritte dalla legge sono divenuti veri e proprii creditori dello Stato per una somma già liquidata che non può essere ulteriormente riposta in controversia.

Col successivo art. 39 viene considerata quella classe d'impiegati i quali alla pubblicazione del presente progetto di legge hanno già completamente raggiunto la pienezza del diritto a conseguire una pensione, e per conseguenza non manca loro che l'esercizio di questo diritto e prescrive che possano esercitarlo a termini delle leggi antiche.

Finalmente l'articolo 40 contempla gli impiegati i quali sono attualmente in servizio, ma non hanno raggiunto le condizioni per le quali si fa luogo al possesso, ed all'esercizio del diritto, ma hanno raggiunto soltanto un primo termine di tempo utile a conseguire una pensione sia pure nella misura del *minimum* la quale potrà accrescersi coll'andare del tempo o degli anni di servizio,

ed accorda loro la facoltà di liquidarla a termini della legislazione precedente in base degli antichi stipendi, o della legge successivamente posta in vigore e che adesso si discute.

L'Ufficio Centrale ha creduto di portare alcune modificazioni a tutti tre gli articoli in discorso; e cominciando dal 1° articolo del titolo vale a dire dall'art. 38, mentre che ha ammesso che le pensioni oramai liquidate sono un fatto sul quale non vi ha luogo a tornarvi sopra, si è determinato a proporre che in qualunque cifra fossero liquidate, queste cifre debbano essere suscettibili di una falciatura, e debbano venire ridotte a quelle lire ottomila che sono, dirò così, « il termine fisso d'eterno consiglio » in fatto di pensioni.

Successivamente ha cumulato l'articolo 39 coll'articolo 40, e colla nuova redazione mentre ha tolto quel limite dei 475 come massimo delle pensioni da conseguirsi secondo che veniva proposto nel progetto ministeriale, ed in questo l'Ufficio Centrale è stato più benevolo, e, mi compiaccio riconoscerlo, del testo primitivo; ha per altro adottato una tale redazione per la quale resta grandemente dubbio se l'azione fra la liquidazione della pensione, a termini delle leggi precedenti o delle leggi nuove, sia estesa a tutti coloro che hanno raggiunto un primo termine a conseguire una qualsiasi pensione, sia pure nella minima misura, ovvero se questa facoltà sia riservata a coloro unicamente i quali hanno raggiunto il primo possesso del diritto completamente maturato ed immediatamente esercitabile.

Ove veramente l'Ufficio Centrale abbia inteso di accordare l'azione a tutti coloro i quali hanno raggiunto un primo termine al conseguimento di una pensione qualsiasi, io spero che l'onorevole e dotto mio collega relatore dell'Ufficio Centrale vorrà consentire in una redazione più esplicita.

Ove l'Ufficio Centrale poi ritenesse che tale facoltà deve considerarsi soltanto limitata a coloro i quali hanno raggiunto la pienezza del diritto esercitabile, in questo caso io mi prenderò la libertà di proporre un emendamento.

Ad ogni modo e per l'articolo 38 e per l'articolo 39 del progetto ministeriale, io propongo l'adozione loro pura e semplice.

Presidente. Quando saremo all'articolo 39 si parlerà di questo, ora si tratta del 38 ministeriale che è il 34 dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Gori. Io propongo appunto l'adozione tale quale degli articoli 38 e 39 del testo ministeriale in sostituzione degli articoli 34 e 35 del testo dell'Ufficio Centrale.

Il Senato ha presente come al conseguimento di una pensione si facesse luogo a termini delle leggi in vigore nel regno di Napoli, dopo 20 anni di servizio, e 65 d'età; dopo 30 d'età nelle Romagne; dopo 10 anni di servizio e per cause sopraggiunte di malattia in Lombardia, e Parma, e in Toscana, dopo 15 anni a Modena, dopo qualunque tempo nelle Romagne.

Io sono ben lungi dal voler promuovere adesso la disputa di diritti acquisiti o di diritti acquirenti; io non intendo sollevare la discussione se la pensione sia l'effetto di un contratto bilaterale che si fa tra l'individuo che serve lo Stato e lo Stato medesimo, e che per conseguenza non possa essere mai nè revocata, nè vulnerata l'efficacia di questo patto, nè tampoco sostenere la tesi che un cambiamento della legge legittimamente deliberata ed emanata dai poteri costituiti cambi essenzialmente la posizione di coloro che collo Stato hanno contrattato.

Lascierò ad altri il promuovere questa questione di diritto, io non sarò giammai quello che voglia arrogarmene l'iniziativa: desidero soltanto che il Senato tenga conto del fatto e di una condizione di cose che è la conseguenza legittima del fatto stesso: credo che non vi sia bisogno di dimostrare che tutti coloro che hanno vissuto fin qui, non già soltanto sotto l'impero di una speranza come enuncia la relazione dell'Ufficio Centrale, ma nella sicurezza di aver conseguito una pensione a carico dello Stato in virtù di un patto stipulato con pienezza di buona fede, hanno sistemato la loro condizione domestica, hanno stabilito l'avvenire della famiglia nella tranquilla sicurezza della perfetta osservanza di questo patto.

Non è perciò che non vegga la grave perturbazione nell'esistenza e nella posizione di tanti e tanti servitori dello Stato, che nel temuto cambiamento scorgono la revoca di un patto sulla fede del quale sicuramente hanno fin qui vissuto.

Questa è la considerazione di opportunità, di convenienza che io credo nella circostanza attuale debba essere tenuta in gran conto dal Senato.

Ma io aggiungerò ancora un'altra considerazione, la quale, se io non presumo eccessivamente, vorrà essere riconosciuta di qualche momento anche dall'onorevole Senatore che nella presente discussione si è fatto strenuo ed assiduo sostenitore degli interessi dell'erario, ed ha aggiunto così un nuovo titolo a quei molti che di già possedeva alla stima ed alla riconoscenza del paese per la parte luminosa che ebbe nell'amministrazione finanziaria dell'antico Regno. Io credo che il Governo debba tenere gran conto dell'opera degli antichi funzionari in quanto essi alle qualità speciali per le quali vennero mantenuti o promossi negli uffici che attualmente ricoprono, congiungono certamente una grandissima qualità che al momento attuale è di molto rilievo: intendo parlare delle tradizioni del dicastero, della amministrazione, alla quale appartengono: qualità la quale è di grandissima efficacia in questi momenti in cui il buono e regolare andamento della amministrazione governativa pur troppo, non giova il dissimularlo, è in molta parte un desiderio.

Per questi motivi, ripeto, io raccomando al Senato in via di emendamento, in luogo degli articoli 34 e 35 del testo dell'Ufficio Centrale, l'adozione degli articoli 38 e 39 del testo ministeriale; come pure l'adozione

dell'art. 40 con un sotto emendamento che mi prenderò la libertà di proporre.

Io credo che a fronte di una possibile e non molto sensibile economia, si debba tener conto delle ragioni di opportunità e di convenienza e dirò pure di accorgimento politico. E dico di una possibile economia, perchè anche a questo riguardo mi sia permesso il dubitare, in quanto che nelle trepidazioni e nelle agitazioni in cui possono essere posti tutti coloro che a ragione temono di veder annientata in un momento la loro posizione, possono per avventura avvenire de' fatti che il Regio Commissario deve di già avere potuto calcolare, i quali potrebbero sollecitamente parificare quella presunta economia che può ottenersi restringendo l'azione solamente a quelli che hanno possesso della pienezza del diritto ad ottenere la pensione di riposo.

Ad ogni modo quand'anco ciò non fosse, io credo che nelle circostanze attuali debba ai responsi del sommo diritto prevalere l'intendimento di tenere negli impiegati dello Stato alto il concetto della moralità della legge e della temperanza del legislatore.

Presidente. La proposta dell'onorevole Senatore De Gori è complessiva, è cioè la soppressione di un sistema per sostituirvene un altro. Ma questo cambiamento non farà sì che non si possano mettere ai voti i vari articoli separatamente. Tuttavia per la complessività del sistema proposto dal Senatore De Gori credo opportuno d'interrogare il Senato per vedere se appoggia l'emendamento complessivo, che colpisce gli articoli 34 e 35 i quali verrebbero sostituiti dagli articoli 38 e 39 del progetto ministeriale.

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray Digny. Io aveva domandato la parola unicamente per proporre un emendamento all'articolo 34 dell'Ufficio Centrale. Ma siccome questo mio emendamento concorderebbe in sostanza con quello proposto dal Senatore De Gori, così non mi resta più che ad associarmi a quello stesso dell'onorevole preopinante.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Avendo l'onorevole Senatore De Gori dichiarato di ripigliare sotto forma di emendamento gli articoli del progetto ministeriale che l'Ufficio Centrale ha modificati, io ho il debito di sottoporre brevi osservazioni al Senato.

Parlerò solamente dell'art. 34 poichè pare che sia unicamente quest'articolo ora in discussione: gli altri verranno appresso.

Col progetto ministeriale era stabilito che la misura del maximum delle pensioni di 8000 lire fosse applicabile anche a quegli impiegati i quali avevano già acquisito diritto ad essere collocati a riposo, od a conseguire la pensione, ma non si estendeva però meno-

mamente a quegli impiegati i quali già fossero stati prima della nuova legge collocati a riposo, ed avessero ottenuta la liquidazione della pensione in una somma maggiore di 8000 lire e ne fossero già in godimento.

L'Ufficio Centrale propone di estendere il limite delle 8000 lire all'uno ed all'altro caso, non solamente a quelli che hanno il diritto a conseguire la pensione, ma effettivamente non l'hanno ancora conseguita, ma ancora a quegli altri che l'hanno effettivamente e materialmente ottenuta.

Il progetto ministeriale rendeva omaggio al principio che la legge non può avere effetto retroattivo, che la legge non può annullare diritti perfetti ed acquisiti irrevocabilmente.

Le ragioni per contrario sulle quali si fonda l'Ufficio Centrale si riducono a due; la prima che qualche cosa di simile, sebbene sott'altra forma, fosse stato fatto dal Parlamento subalpino nel 1851; la seconda che quante volte non si applicasse adesso la medesima misura, coloro i quali nel 1851 furono privati delle somme che eccedevano le 8000 lire sulla loro pensione, avrebbero diritto ad essere reintegrati, ed a riscuotere anche di più tutti gli arretrati fino a questo tempo.

Io lascerò al giudizio ed alla sapienza del Senato di apprezzare l'esattezza di questo ragionamento; e quanto alla questione della quale si tratta non posso far altro che rimettermene interamente alla saggezza stessa ed all'alta giustizia del Senato.

Solamente affinchè si possa valutare l'importanza pratica e finanziaria della misura proposta dall'Ufficio Centrale credo utile di sottomettere al Senato alcune notizie che si può ritenere che sieno abbastanza esatte intorno all'economia che deriverebbe alla finanza dello Stato qualora si adottasse la misura proposta dall'Ufficio Centrale.

Presentemente in tutto il Regno d'Italia non vi è che un numero di 78 pensioni eccedenti la somma di 8000 lire; di queste ce n'è 8 in Lombardia, 12 nella Toscana, 46 nelle provincie napoletane e 12 nelle provincie siciliane.

Tutte queste pensioni le quali eccedono la somma di L. 8000m ognuna, importano una spesa annuale a carico dell'erario di L. 900,233, ma la somma che eccede le lire 8000 complessivamente su tutte le anzidette pensioni ammonta a L. 276,235.

Laddove la proposta dell'Ufficio Centrale non fosse approvata l'erario continuerebbe ancora a pagare questa somma di L. 276000m all'anno, ma non sopporterebbe un tal peso che per pochi altri anni, imperocchè naturalmente i titolari di queste pensioni sono tutti d'età inoltrata, e le pensioni vedovili è chiaro che difficilmente, anzi in nessun caso giungono, anche secondo le legislazioni ora vigenti, alla somma di 8000 lire.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.
Senatore Jacquemoud, relatore. La questione sul-

levata è gravissima, non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto politico.

Essa fu già per molte sedute discussa nel Parlamento subalpino. L'Ufficio Centrale era in debito di richiamarla all'occasione di questa legge; quindi fu unanime nello introdurre la massima che, anche per le pensioni già liquidate, in virtù delle leggi anteriori, si adottasse la limitazione a lire otto mila, deliberata ed eseguita nel 1851 dal Parlamento subalpino.

Qual'è la ragione per la quale il Parlamento ha ridotto ad 8jm lire le pensioni già accordate?

I difensori delle pensioni eccedenti le lire 8jm dicevano: le leggi non hanno effetto retroattivo, i pensionati hanno dei diritti acquisiti e non possono esserne privati da leggi posteriori, senza commettere una ingiustizia, la quale dovrebbe considerarsi come un vero atto rivoluzionario.

A queste ragioni i proponenti rispondevano: è vero che i pensionati avevano diritti acquisiti in virtù delle leggi o dei regolamenti anteriori, ma i contribuenti hanno anch'essi dei diritti acquisiti, e questi diritti sono che essi non debbono sopportare pensioni maggiori di quello che è giusto, di quello che è conveniente, e quando si danno pensioni maggiori di quelle che sono concesse negli altri governi liberi, in Francia, per esempio, nel Belgio, i contribuenti hanno soddisfatto al loro debito.

Ben si sa che sotto i governi assoluti si creano grandi sinecure, grandi cariche largamente retribuite affine di avere sostenitori dell'assolutismo, e quindi si accordano pensioni larghissime. Ma sotto un governo liberale è necessario mantenere i diritti acquisiti tanto dei pensionati quanto dei contribuenti.

Ecco insomma le ragioni per le quali il Parlamento subalpino ha votato questa disposizione. Io ricorderò la storia di un fatto che produsse una così grande sensazione e che fu il precursore, l'indizio di una fermezza di proposito, di una severità di principii, di un amore del progresso appoggiato sui principii dell'equità, che saranno un eterno onore per il Parlamento subalpino.

Era stata presentata dal Ministero alla Camera elettiva una legge sulle pensioni civili, la quale appunto conteneva una disposizione in virtù della quale il *maximum* delle pensioni era fissato a lire otto mila, tanto per le pensioni future quanto per le pensioni anteriormente concesse; ma emendamenti improvvisamente proposti e troppo facilmente accettati fecero sì che la Camera dei deputati dovette respingere il complesso della legge.

Allora il Parlamento non volendo retrocedere dal principio che aveva proclamato impose al Ministero l'obbligo di presentare una lista di tutte le pensioni che eccedevano le lire otto mila, ed all'occasione della votazione dei bilanci si fece questa riduzione volta per volta, e ad ogni nome, a cui si trovava annessa una pensione eccedente questa somma di lire otto mila.

Bisogna ad onor del vero, e ad elogio di coloro che

soffertero questa riduzione, dire che essi vi si adattarono senza reclami, per un sentimento di nobile patriottismo degno di ammirazione.

Quando per la tutela delle nostre libertà, quando per procurarsi armi e mezzi di difesa, era necessario di quadruplicare le imposte gravitanti sulla nazione, l'esempio dei sacrifici doveva esser dato da alto al popolo, cioè dagli uomini, i quali dopo aver coperto le cariche le più elevate nella diplomazia, nell'armata, nella carriera giudiziaria od amministrativa, erano stati collocati a riposo con pensioni eccedenti otto mila lire. Essi, come ho detto, non fecero reclami contro la mentovata riduzione, la quale fu votata dalla Camera elettiva e successivamente dal Senato in cui sedevano però alcuni personaggi egregi, a cui era applicata questa misura.

Ora l'Ufficio Centrale ha considerato che se le ragioni che il Parlamento subalpino ha trovato valevoli nel 1851 non fossero più trovate tali dal Parlamento attuale, cosa ne risulterebbe?

Ne verrebbe un'accusa al Parlamento subalpino di un atto d'ingiustizia, di un atto di spogliazione, di un atto rivoluzionario, ed in questo caso non solo non sarebbe più sufficiente il mantenere pensioni oltre le lire 8jm a quelli che ora le godono, ma il Parlamento attuale si associerebbe all'atto d'ingiustizia, di spogliazione che si direbbe commesso, quando nello stesso tempo egli non votasse la restituzione di tutti gli arretrati a coloro che furono privati di questa maggiore pensione nelle antiche provincie, e ciò perchè se il Parlamento attuale col suo voto venisse a proclamare che il Parlamento subalpino ha commesso nel 1851 un atto di spogliazione, non basterebbe il dichiararlo, ma sarebbe un debito di coscienza di ripararlo.

Signori, quelli che hanno seguito la storia delle nostre discussioni parlamentari, avranno potuto accorgersi che ogni qual volta si è voluto distruggere un abuso, ogni qual volta si è voluto fare un progresso, gli oppositori hanno subito invocato il principio dei diritti acquisiti. Essi dicevano, voi non avete la facoltà di ricercare se questi diritti, questi privilegi siano abusivi. La loro esistenza è appoggiata sopra leggi anteriori. Vi sono diritti acquisiti, questo non si può fare senza dare alle leggi un effetto retroattivo.

Così si diceva quando si volle abolire il foro ecclesiastico; così si diceva quando si vollero introdurre nell'amministrazione regole più confacenti al servizio pubblico; così si disse quando si volle diminuire il numero dei conventi, e massimamente il numero degli ordini mendicanti; avevano tutti diritti acquisiti, intangibili, che si doveano rispettare.

Signori, in faccia al progresso troverete sempre i diritti acquisiti dei privilegi. Se vogliamo progredire bisogna avere il coraggio di non dare a questi pretesi diritti acquisiti maggior valore di quello che nell'equità debbono avere.

Quando nella rivoluzione francese si volle proclamare

l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, oh quanti diritti acquisiti si elevarono, e quanti torrenti di sangue si versarono per la conservazione dei privilegi i quali erano avversi a quel principio!

Quando si volle proclamare il principio della libertà di coscienza oh quanti diritti acquisiti si elevarono contro questo principio!

E oggi, o Signori, che spettacolo vediamo in America? Tutti i popoli civili sono d'accordo che la schiavitù dei neri è contraria al progresso, alla ragione, alla coscienza, a tutti i principii della morale, al rispetto dell'umanità, ai diritti che Iddio ha concesso alle creature umane.

Ebbene, invano si sono fatti trattati per impedire la tratta dei negri. Invano tutti gli scrittori, tutti i moralisti si sono elevati con indignazione contro la schiavitù dei neri; i difensori della schiavitù rispondono: vi sono i diritti acquisiti dei padroni sugli schiavi, dunque questo privilegio deve essere conservato, e tutte quelle ragioni di moralità, tutte quelle ragioni di giustizia noi le teniamo per nulla; noi vogliamo conservare i diritti acquisiti.

Ebbene, Signori, vi è la punizione del cielo: l'America per voler conservare la schiavitù, ha dovuto sopportare una guerra fratricida che ha costato la vita a cittadini bianchi e liberi, in maggior numero che quello dei neri che si è voluto conservare in schiavitù, si sono fatte spese, si è fatto uno spreco e del danaro pubblico e delle fortune private in proporzioni immensamente maggiori di quello che fosse stato necessario per riscattare questi schiavi.

Voi non vorrete, o Signori, ricominciare la lotta che abbiamo dovuto sostenere, noi antichi veterani del Parlamento, per opporci agli abusi e per camminare nella via del progresso. Io confido nel vostro senno, e l'Ufficio Centrale è convinto che il Parlamento italiano vorrà seguire le tracce di quel Parlamento che camminò con tanto coraggio e perseveranza all'avanguardia, nell'interesse dell'unità e della libertà dell'Italia. L'Ufficio Centrale è convinto che i grossi pensionati dell'Italia non saranno secondi in patriottismo ai pensionati delle antiche provincie che hanno dato un così nobile esempio di patriottismo e di abnegazione.

Se ogni qualvolta si fanno entrare nella bilancia i diritti del popolo, per adottare una disposizione consentanea all'equità e all'interesse generale, si viene a dire: questo è un atto rivoluzionario, che calpesta i diritti acquisiti, voi siete tutti rivoluzionarii, o signori, perchè avete preferito i diritti sacri degli italiani a formare una nazione, ai diritti dei duchi e dei principi sovrani, che avevano privilegio, interesse e diritto acquisito di mantenere l'Italia divisa e soggetta agli stranieri che l'opprimevano. Consolatevi o Signori di questo titolo, e siatene orgogliosi. Quando io vedo in questo augusto consesso i nobili rappresentanti di tutte le parti d'Italia, illustri per ingegno, per antichità di patriziato, per ricchezza, per virtù cittadine e per devozione al prin-

cipio sacro dell'unità e della libertà d'Italia, non sono a temere nè eccessi, nè ingiustizie. (*Bravo bene!*)

L'Ufficio Centrale col suo emendamento ha rispettato le massime votate dal Parlamento subalpino, riducendo ad una giusta misura i diritti acquisiti dei pensionati, in virtù delle leggi anteriori.

Del resto io dico, se voi accusate col vostro voto il Parlamento subalpino di aver fatto un atto d'ingiustizia, di essersi reso colpevole di un atto di spogliazione, altri ritorceranno questo argomento contro l'attuale Parlamento e gli lanceranno la stessa accusa.

E se voi credete che fu fatto nel 1851 un atto di spogliazione, quando si fece anche per il passato la riduzione delle pensioni a lire 8000, è debito di vostra coscienza di riparare queste spogliazioni, rendendo a quelli che furono privati delle somme superiori alle lire 800 tutti gli arretrati.

Mi basteranno queste poche parole per spiegare qual fu il sentimento che mosse l'Ufficio Centrale a proporvi in questa legge una disposizione che già esisteva, e che già fu messa in pratica dal Parlamento subalpino.

Senatore **De Gori**. L'onorevole relatore ha voluto parlare di un tema che io dichiarai di non voler discutere. Egli ha trattato di una questione dalla quale io esplicitamente mi astenni, voglio dire la questione dei diritti acquisiti.

Per conseguenza io non lo seguirò su questo terreno, ma mi terrò all'unico subietto che fin da principio ho trattato.

Quindi portò il suo discorso (e mi permetto osservarlo) ben lungi dalla questione, parlando di rivoluzioni, di schiavitù, di conflitti fra uomini bianchi e fra uomini neri, e perfino di punizione del cielo. Io non potrò ripeto, seguirlo su questo terreno, sul quale, a lui rispettato e rispettabile veterano di questo consesso, è forse concesso lo estenderci; non così a me, recluta del Senato.

Per altro non posso lasciare sfuggire l'avvertenza che egli ha fatto quando ha rammentato il sacrificio che i funzionari dell'antico regno sardo fecero allorchando videro menomarsi le pensioni che avevano già ottenute. La storia dei sacrifici è memoranda su questa terra; gli esempi sono molti. Dio voglia che ogni terra e ogni popolo italiano sappia emularla!

Vengo al merito della questione, e tenendomi strettamente al soggetto che si discute, farò una semplice osservazione, la quale forse stabilirà ben nettamente la posizione differente che esiate fra la falceia che fu portata alle pensioni che furono resecate al momento della promulgazione della legge del 1851, e quella di cui adesso si parla.

Prima del 1851 non esisteva nelle antiche provincie sarde una legge sulle pensioni civili, eravi solo una legge sulle pensioni degli impiegati di finanza.

La legge per le pensioni civili porta soltanto la data del 1851, in conseguenza le pensioni ottenute prima di quell'epoca erano ottenute per concessione individuale;

erano atti parziali, quelle pensioni non erano liquidate in forma alcuna giuridica.

Adesso si tratta di tornar sopra ad un solenne pronunziato di tribunali giudicanti sulla materia, quali erano le Corti dei conti.

Altro è il portare una modificazione ad un atto speciale, altro si è il rievocare un pronunziato così solenne qual è quello della Corte dei conti, la quale secondo il prescritto della legge ha liquidato la pensione attribuita a quei tali individui, con tutte le solennità di forma, con tutti gli estremi di fatto che costituivano un diritto.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Io parlo in questa questione con grandissima trepidazione, e per ciò la mia parola sarà brevissima; sarà piuttosto la semplice motivazione del mio voto che non un ragionamento a sostegno di caso.

La ragione della mia trepidazione è nel timore di adombrare un vero che splende di massima luce.

Coll'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo del progetto ministeriale si viola un principio di giustizia, si viola un diritto.

Credo che ciò debba essere nella coscienza di tutti; onde non oso di accingermi a provarlo.

Molti di voi, o signori, avete certamente preso parte ed alcuni tuttavia la prendete, ad atti di amministrazione di giustizia; toccò anche a me questo onore.

Quando siamo per dare una sentenza nel senso che si crede evidentemente giusto, fortunatamente non abbiamo il dovere di provare che fosse men giusto un precedente giudicato che ci si opponga dato contrariamente in caso preteso identico.

La ragione (non che la convenienza) la ragione ci dispensa da ciò; dirò meglio, la incompetenza di rivedere un giudicato attaccabile d'ingiustizia ci crea il dovere di farci supporre che nel caso nel quale fu dato concorressero condizioni palesate o no alquanto diverse da quelle del caso sul quale si tratta di far giustizia presentemente.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io confesso, o signori Senatori, che mi sarei imposto silenzio e mi sarei astenuto dallo entrare in una discussione, la quale potrebbe per avventura sollevare molte preoccupazioni e molte passioni ardenti, ma mi muovo ad alzare la mia debole voce perchè credo che al cospetto di un Senato conservatore, custode geloso dei principii dello Statuto non solo, ma altresì dei principii di universale giustizia, non abbiano a passare senza risposta e senza protesta certe teoriche che si vengon a snaltire, mi sia permesso il dirlo, con alquanto esagerazione pericolosa.

Ho udito e con meraviglia l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale inorgogliersi a legittimare, a giustificare la violazione o le offese ai diritti acquistati, e non po-

tendo attaccare di fronte il rispetto religioso a questi diritti acquistati, egli ha creduto di evocare esempi e precedenti storici in certi fatti d'ordine più elevato. Egli ha ricordato una serie di grandi ingiustizie sociali, le quali sarebbero cadute, sarebbero state recise da grandi atti rivoluzionari, e, per esempio, sappiamo tutti della Costituente francese nella famosa notte del 10 agosto che ebbero reciso irrevocabilmente tutti i grandi abusi, tutte le antiche ingiustizie, la feudalità, le manimorte, ecc. Ma, io domando, è questo il luogo, è veramente opportuno questo ricordo storico? Io nol credo.

Qui si tratta, o Signori, di ben altro argomento. Qui si tratta di diritti acquistati all'ombra di leggi, le quali garantivano l'esercizio di quei diritti; dunque io non veggio come una legge posteriore, la quale in ogni caso deve conservare inviolato il carattere di non retroattività, codesta legge potesse attentare al mantenimento, al rispetto di questi diritti irrevocabilmente acquistati.

Premesse queste generali considerazioni, non mi intratterrò più a lungo su tale assunto, perchè in verità crederei di fare onta al senno altissimo del Senato se mi allargassi a dimostrare una proposizione che si sente e si comprende dalla coscienza universale. Io mi permetterò ora di scendere un po' più d'avvicino nel campo pratico della questione. Veggio dapprima che il Regio Commissario non osa disdire il suo concetto primitivo, il progetto ministeriale. Egli non osa associarsi e far plauso alle modificazioni dell'Ufficio Centrale; egli professa lo stesso rispetto ai diritti acquistati, se non che metteva innanzi una considerazione finanziaria, e vi presentava degli elementi statistici i quali per verità darebbero per risultato che, laddove si adottasse il sistema dell'Ufficio Centrale e si togliessero via le pensioni di cui già si trovano al godimento i pensionati, l'interesse finanziario pare a me che non ne sarebbe gran fatto avvantaggiato. In ogni modo il Commissario Regio si riportava alla giustizia del Senato.

Non così il signor Relatore il quale ha creduto di persistere nel suo contrario divisamento. Or bene, vediamo quali siano gli argomenti che adduceva, e di qual peso.

Un argomento lo trovava nei precedenti, e diceva: ma il Parlamento subalpino, altra volta nella stessa questione, stimò di potere senza ingiustizia ridurre le pensioni eccessive. Qui lo sento il debito di presentare al Senato brevi osservazioni.

Ricorda benissimo il Senato che codesta questione intorno alla riduzione delle pensioni eccessive nel 1851, qui nel Parlamento subalpino fu mossa, ma occasionalmente, per incidente, nella discussione cioè del bilancio. Ed in vero allora la Camera elettiva preoccupandosi delle pensioni eccessive, non esitò punto a portarvi una riduzione. Questa riduzione passò; ma non è a maravigliare, se in una questione, che toccava dappresso gli interessi finanziari, si fu proclivi a sacrificare altre considerazioni a questo interesse vivo finanziario: non era questa insomma una discussione la quale tendesse

a proclamare un principio, era un espediente. Ma ci troviamo forse noi in parità di condizioni? No.

Noi stiamo qui discutendo una legge organica, nella quale abbiamo proclamato un principio, cioè che il diritto alla pensione costituisca un debito dello Stato.

Ebbene, io domando, quando avremo proclamato questo principio, ci sarà permesso poi di neutralizzarlo, di annullarlo nelle logiche sue conseguenze venendo col fatto ad attentare ai diritti acquisiti?

Ecco la prima considerazione la quale mi pare già di gravissimo peso.

Aggiungo: Bisogna eziandio tener conto del come, e del modo col quale codeste pensioni si sono ottenute, e liquidate negli Stati annessi.

Nel napoletano, a modo d'esempio, le pensioni costituivano un debito dello Stato iscritto sul libro del debito pubblico. Le pensioni erano il corrispettivo di una ritenzione sullo stipendio: le pensioni non procedano da una concessione sovrana, come accadeva nell'antico Piemonte, dove il Re, tenuto conto di variabili circostanze, accordava il più od il meno.

Ebbene, io credo, che anche questa sarà una ragione di più per far comprendere i titoli legittimi e inviolabili delle pensioni esistenti e godute.

Ma l'Ufficio Centrale aggiungeva un altro argomento ragionando così: Se voi fate passare il principio del rispetto al diritto acquisito a pensioni godute attualmente, allora si tratterà pure di riparare una ingiustizia, che fu consumata nel Parlamento subalpino a danno dei pensionati.

Signori, io confesso di non intendere bene la forza ed il valore di questo argomento.

A me non pare in primo luogo un buon argomento lo allegare una ingiustizia antica, e dove ancora questo argomento si volesse far valere ed accettare tutte le conseguenze estreme, allora io direi al Senato, e confido che il Senato non vorrebbe disdirmi. Se questa ingiustizia apparisce veramente evidente e irrecusabile, allora ripariamola in prò di tutti. E qui, o signori, mi sia lecita una considerazione ben triste che mi sgorga dall'animo.

In tempi in cui vediamo sventuratamente il sentimento della giustizia morale pervertito ed oscurato, in tempi in cui per il mutare sì rapido di eventi e di principii, noi vediamo tutti i partiti politici sforzarsi di sostituire il diritto della forza alla forza del diritto, rendiamo omaggio solenne alla purità del diritto, e così non avremo a meritare quel rimprovero che faceva un grande statista francese ai suoi concittadini: « Se volete essere liberi, cominciate dall'essere giusti. »

Senatore **Di Revel**. La favorevole accoglienza che il Senato fece ad alcune mie proposte intese a temperare quello spirito di soverchia larghezza, di umanità, di carità, in sostanza quello spirito che inclinava a largheggiare a favore degli impiegati senza tenere, a mio giudizio, sufficientemente conto delle strettezze dell'erario, quest'accoglienza, dico, mi muove ad entrare an-

cora in questo arringo per continuare in quell'impresa che mi sono assunto, non so il perchè, di tutelare l'interesse delle finanze, più di quanto faccia lo stesso Ministero, il quale nelle questioni, in cui più grande è l'interesse delle finanze, ha creduto miglior partito lo starsene frammesso e non prendere ingerenza alcuna (ilarità.)

So di fare ufficio ingrato, perchè si tratta di sostenere le conclusioni dell'Ufficio Centrale, le quali hanno per oggetto di ridurre alla medesima stregua il *maximum* delle pensioni del Regno Italiano. Io non mi soffermerò sul principio del diritto assoluto posto innanzi da taluni degli oratori che mi hanno preceduto. Io riconosco nella pensione di riposo una larghezza ben giusta, ben conveniente, fatta a chi presta servizio allo Stato: io riconosco che di questa larghezza non si può essere privati, nè esserne la quantità alterata, senza gravissimi motivi; ma non posso riconoscere del pari nella concessione di una pensione il godimento di un diritto così semplice, così esclusivo come lo vogliono alcuni, ma bensì un diritto della natura di tutti gli altri; e se mal non mi appongo, anche nella legge attuale, si riconosce così poco che una pensione sia il godimento di un diritto assoluto, di una proprietà come tutte le altre, che pur dichiarando questo diritto, si dice che la pensione è data pel sussidio, pel mantenimento dell'impiegato e della sua famiglia.

Io non ho presenti tutte le leggi che regolano o regolarono finora le pensioni nelle varie parti d'Italia, ma non crederei d'andare errato dicendo che esse debbono essere improntate del medesimo spirito, cioè che lo Stato concede all'impiegato che l'ha ben servito una quota, un assegno, perchè egli possa vivere e goderne sino all'ultimo suo respiro. Se possa poi o no la legge temperare e moderare le pensioni che attualmente esistono (e per me non ne fo una questione assoluta di principio legale) io credo che in questa parte bisogna badare alla convenienza, alla giustizia distributiva che lo Stato dee ad ognuno. Nell'antico Stato subalpino esistevano altresì pensioni maggiori delle lire 8000: il Parlamento credette opportuno di ridurle, e quindi togliere quanto vi era in più.

Queste pensioni erano concesse a titolo egualmente giusto e a titolo egualmente legale quanto lo possono essere quelle che eccedono questa misura e che furono concesse negli altri Stati d'Italia; tuttavia non sorse il dubbio sulla convenienza e, direi, sul diritto del Governo di ridurle. Queste pensioni furono ridotte, e nessuno mosse parola. Ora però non si vorrebbe che allo stesso segno si riducessero le altre pensioni. Ma io domando perchè non si dovrà, riguardo alle pensioni godute in altre parti dello Stato, adottare la stessa misura?

In altra occasione in cui si potevano fare considerazioni di una natura analoga a questa, il Senato ha forse esitato a dare il suo voto nel senso che io dimando? Signori, no.

Io rammento che quando si trattò dell'unificazione del debito pubblico, vi erano portatori di titoli i quali avevano per concessione fatta colla maggiore solennità possibile, il diritto di vedere i loro titoli estratti a sorte almeno per una parte per il rimborso al valor integrale; questo favore di cui avevano sempre goduto dava a questi titoli un prezzo che gli altri non avevano. Io fui tra coloro che sostennero non potersi unificare anche questa parte del debito, non per riguardo unicamente ai portatori dei titoli, ma nell'interesse dello Stato, perchè lo Stato non venisse a menomare il suo credito togliendo una parte delle guarentigie, delle facoltà dei vantaggi loro accordati.

Ciò non pertanto il Senato non esitò punto e deliberò che l'unificazione dovesse pur farsi riguardo a questi titoli. Ma la questione non è ora del credito dello Stato, poichè penso che il credito dello Stato non vacillerà, sia che si tolga, sia che si conservi questo di più che i pensionati godono sopra le 8 mila lire. La questione, a mio giudizio, è di giustizia distributiva; non bisogna cioè che in uno Stato si trovino impiegati in condizioni tre volte migliori di quelle in cui altri si trovano; ed io credo che nel novero delle pensioni di cui l'onorevole R. Commissario ha dato un cenno, ve ne sono talune che giungono al triplo di quelle che si danno tra noi.

Io non credo che per costoro si possa mettere avanti le considerazioni che si torrebbero loro i mezzi di sussistenza, perchè le persone che hanno di questi assegni superiori alle 8000 lire, non patiranno grave novero se tali assegni saranno ridotti a tal cifra.

Comunque, indipendentemente anche dal principio di convenienza politica e distributiva, si tratta qui di una somma che non è da disprezzare.

Secondo i dati che somministrò il R. Commissario, risulterebbe che portando il *maximum* a 8000 lire per tutte le pensioni, si otterrebbe un'economia di 276 mila franchi. Ora, o signori, una somma di 276 mila franchi non è cosa da disprezzare. Quando pensiamo alla condizione in cui si trovavo le finanze, per cui non anderà certamente gran tempo senza che si debba caricare e stracaricare il paese di nuove imposte o aggravare le antiche, io credo che ogniquale volta si presenta un'occasione in cui senza ingiustizia, ed anzi, a mio avviso, colla maggiore giustizia distributiva, si possa fare un'economia di tanta entità, si debba cogliere con molta premura.

Io non mi dilungherò maggiormente per sostenere il mio assunto. Credo che siffatte questioni vanno considerate da un punto di vista più alto, vanno considerate nel loro complesso e non solo rispetto ai diritti e alle convenienze particolari che possono trovarsi lese; spero perciò che il Senato accoglierà la proposta dell'Ufficio Centrale, e che anche in ciò introdurrà quel principio di unificazione, di purificazione e d'eguaglianza che si vuole, e giustamente introdurre in tutte le leggi dello Stato.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore di Revel faceva appunto al Ministero di essere poco zelante degli interessi finanziari.

Il Ministero aveva compilato un progetto di legge che gli pareva giusto: l'Ufficio Centrale lo ha modificato in parecchie parti. Quando le modificazioni dell'Ufficio Centrale avevano principalmente in mira l'interesse finanziario, e non offendevano la giustizia, il Governo non ha esitato ad accettarle. Ma quando, come nella questione presente, l'utile può giudicarsi che sia in opposizione col giusto, il Governo non può che rimettersene alla saggezza del Senato.

Risponderò inoltre che allorchè si trattò dell'unificazione de' debiti dello Stato, furono religiosamente e scrupolosamente rispettati i diritti acquistati, come niuno può ignorare e per le lunghe discussioni che precederono quel provvedimento, e per il testo stesso della legge.

Difatti tra i debiti unificati non furono compresi nè quelli che avevano garanzia speciale, nè quelli che si dovevano estinguere per sorteggi o in altra guisa.

Furono unificati solamente quei debiti, ed erano la massima parte, i quali non erano stati costituiti con condizioni, con patti, o con guarentigie diverse da quelle stabilite colla legge istitutiva del gran libro del debito pubblico del Regno.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Ho chiesto di parlare per porre bene in chiaro che in alcune provincie d'Italia la materia delle pensioni era positivamente regolata da leggi attributive di un diritto esercitabile avanti una giurisdizione contenziosa, nè era tuttavia materia riservata all'autorità regia, come in altre provincie ed anco nelle antiche del Regno, sebbene in queste da due anni in qua dalle liquidazioni fatte sotto la sanzione dell'autorità regia fosse ammesso ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

In Toscana appunto il diritto a pensione era esercitabile in via contenziosa, nè mancano casi nei quali la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato abbiano fatto diritto alle domande dei giubilati in contraddittorio a chi rappresentava gli interessi del tesoro.

Per me è la prima volta che veggio farsi una legge la quale potendo offendere nella sua prima applicazione alcuni interessi, accolga disposizioni transitorie non per mitigare gli effetti in riguardo a semplici interessi compromessi, che per molte rispettabili ragioni morali e politiche possano meritare un riguardo, ma anzi per retroagire sopra diritti già consacrati da leggi precedenti.

Io riguardo la disposizione dell'articolo 34 come inutile, salvo l'eccezione che contiene; come assolutamente inutile riguardo la disposizione corrispondente proposta dal Governo, la quale non fa che rimettersi per le pensioni già date alle leggi preesistenti sulle pensioni.

Ma le leggi in materia di pensioni non hanno più nulla che fare sulle pensioni già date; una volta che queste sono date, su di esse le leggi in materia di pensioni non possono avere più azione: la legge che investe le pensioni già date è il codice civile, è la legge che regola il mio ed il tuo.

Posta la verità, come a me sembra evidente, che la disposizione del Ministero è perfettamente inutile, ne consegue che la riserva aggiuntavi dall'Ufficio Centrale pecca contro la logica, è un vero *antilogismo*.

Se il progetto nulla dicesse delle pensioni già date, queste per le regole di ragione non sarebbero investite dalla nuova legge.

Il Ministero coerentemente a ciò, ma senza bisogno, le lascia sotto le leggi precedenti fossero pur quelle delle pensioni, e non in sostanza le leggi comuni come io credo; lo che però è indifferente; ma una semplice riserva aggiunta ad una disposizione non necessaria, non contraddice essa al concetto giuridico della disposizione che non fa che dichiarare le pensioni già date sotto la influenza delle leggi preesistenti? La riserva non può avere che uno effetto negativo, mentre qui verrebbe ad averne un positivo contro la ragione della disposizione alla quale è aggiunta. Per queste ragioni io mi decido a chiedere la soppressione e dell'articolo del progetto ministeriale ripreso per emendamento da alcuni dei preopinanti, e dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Amari**, *conte*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari**, *conte*. Voglio aggiungere qualche riflessione rispondendo all'onorevole conte Di Revel.

Egli pare che desumesse il suo grande argomento dal fatto del Parlamento subalpino, che regolò le pensioni.

Io amerei ricordare essere grande la differenza tra pensioni e pensioni. Quelle dello Stato Sardo non erano pensioni propriamente di giustizia, ma piuttosto di grazia, e tutte le pensioni che si accordavano, portavano con sé questa clausola: « da durare e godersi durante il nostro beneplacido. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Amari**, *conte*. Questo fatto è vero, e tale io lo reputo stante il reale biglietto del 1835 nel quale erasi riservato il Governo di determinare a seconda dei casi e delle circostanze, il limite delle pensioni, che gli sarebbe piaciuto di fissare.

Diversamente però la cosa andava in talune altre provincie in cui si lasciava dagli impiegati sul proprio stipendio una quota per ottenere dallo Stato la pensione, e così si stabiliva quasi un contratto tra Governo ed impiegato.

Le Corti dei conti altro non facevano se non se approvare e dare esecuzione alla Convenzione. Il Governo doveva necessariamente approvare e non mancò mai di farlo e quindi oggi quelle pensioni non possono in nessun verso essere turbate.

È vero che sta in tesi generale che il Parlamento possa tutto fare, ma io sono sicuro, che il Parlamento italiano farà omaggio alla giustizia col rispettare i diritti acquisiti.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Ho domandato la parola per rispondere a ciò che ha detto l'onorevole preopinante, cioè che non si possa trarre conseguenza da quanto venne fatto dal Parlamento subalpino, a riguardo delle pensioni che eccedevano le 8000 lire in quanto che, egli dice, le pensioni che si trattava di ridurre, erano state concesse da un Governo che era assoluto, come lo erano del pari tutti i governi d'Italia.

Osservo che se quel Governo era assoluto nel nome, non lo era nei fatti, poichè nella concessione delle pensioni, se non vi era un diritto da poter invocare davanti ai tribunali, ve n'era uno davanti alla coscienza dei ministri e del Re che non si invocava mai invano.

Quindi per questo lato, le pensioni accordate, lo furono così legittimamente come possono essere state quelle che emanavano per leggi che era in facoltà dei principi d'Italia di revocare, poichè in tutti gli Stati di Italia vigeva lo stesso regime.

Perciò non posso ammettere che le pensioni accordate dall'antico Governo piemontese prima della promulgazione dello Statuto non si concedessero che a piacimento. Esse si concedevano secondo una legge che si osservava scrupolosamente. Bisogna ritenere che tutte le pensioni state ridotte per effetto della legge approvata dal Parlamento subalpino, od erano anteriori alla legge del 1835 che regolava la qualità delle pensioni, ed allora erano assolutamente date a beneplacito, perchè non esisteva legge, o se erano posteriori, egli è perchè la legge del 1835 portava che nella liquidazione non si oltrepassasse quel segno.

Quindi, io dichiaro francamente, non credo si possa convenientemente dire che in questo paese, prima dell'emanazione dello Statuto, si procedesse meno regolarmente, meno legalmente di quanto si procedesse in altre parti d'Italia.

Io ho fatto parte dell'amministrazione in quel tempo e posso dire che non ho mai ricusato una pensione a coloro che invocavano le disposizioni della legge, come non ho mai tollerato che venissero manomessi i diritti né dei privati, né degli impiegati, né dei pensionati.

Senatore **Duchoqué**. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué per un fatto personale.

Senatore **Duchoqué**. L'onorevole Senatore Di Revel ha mostrato d'inclinare a credere che in tutti gli antichi Stati d'Italia non esistesse una legge la quale attribuisse un vero e proprio diritto a pensione.

Senatore **Di Revel**. Non ho espresso che un dubbio.

Senatore **Duchoqué**. Appunto io volli dilucidare questo dubbio. Lungi dunque da me il pensiero di aver voluto fare dei delicati confronti, che non sono mai

nelle mie intenzioni, tra provincia e provincia. Ma quando la natura delle questioni che si discutono, li rende necessari, come fu per me nel caso presente, non ammetto che dalle mie parole possano trarsi induzioni meno convenienti per qualunque nobile sentimento.

Ho detto e mantengo che in Toscana era una legge che attribuiva un vero e proprio diritto a pensione, e tanto lo attribuiva che era esperibile in prima e seconda istanza avanti ai tribunali e che non mancano esempi di sentenze proferite in contraddittorio di chi rappresentava il Tesoro, ed a carico di questo.

Del resto io posso dichiarare che se vi fossero nelle nuove provincie pensioni date contro la legge, date da una autorità diversa da quella a cui la legge ne demandava la giurisdizione, io intendo che esse non dovrebbero da questa legge ricevere sanzione; ed anco per questo e perchè la votazione non sia preoccupata da considerazioni di circostanza, io chiedo la soppressione assoluta dell'articolo.

Non debbo spingermi oltre. Tutti conosciamo la teoria dei diritti *dativi*, e quanto maggiori condizioni si vogliono perchè questi divengano veramente questi ed irrevocabili. Ma diritti fondati sopra una legge, la cui applicazione è demandata ai tribunali, quando hanno le condizioni prestabilite, non sono più revocabili, e quando è venuto il tempo del loro esercizio, e molto più quando si sono convertiti nella prestazione che n'era l'utile oggetto, costituiscono una proprietà verso cui non resta a far altro che rispettarla.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento attuale del Senatore De Gori.

Dico attuale, perchè il Senatore De Gori ha fatto la riserva di proporre un altro.

Quest'emendamento consiste nel surrogare gli art. 38 e 39 del Ministero agli articoli 34 e 35 dell'Ufficio Centrale.

Quanto alla soppressione demandata dal Senatore Duchoqué, essa secondo il nostro regolamento si risolve in un voto negativo.

Quei Senatori che sono del parere del Senatore Duchoqué, non si alterano.

Siccome la materia è molto grave rileggerò i due testi, prima quello del progetto dell'Ufficio Centrale, poi quello del Ministero, per far vedere la varietà dei due cancelli:

Art. 34.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori salva la disposizione dell'art. 18. »

Art. 35.

L'impiegato che alla promulgazione della presente legge abbia diritto alla pensione, e continui però a servire, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto, o a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione

lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, salva la disposizione dell'articolo 18. »

Viene ora il testo del Ministero:

Art. 38.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori per tutti i successivi loro effetti. »

Art. 39.

« L'impiegato che alla promulgazione della presente legge ha diritto alla pensione può esercitarlo a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto. »

Metto ai voti l'art. 38.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Io mi unisco alla proposta di soppressione dell'onorevole Senatore Duchoqué e ritiro il mio emendamento, proponendo poi in via di emendamenti gli art. 39 e 40 del progetto ministeriale.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 34 dell'Ufficio Centrale che rileggo (V. sopra.)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Domando la divisione, perchè può esservi taluno che voglia votare il testo del Ministero senza l'aggiunta.

Presidente. La divisione è di diritto una volta che è domandata.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 34 così concepita:

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori. »

Chi approva questa disposizione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti la seconda parte dell'art. 34 in questi termini:

« Salva la disposizione dell'art. 18.

(Dopo prova e controprova la votazione rimane dubbia.)

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la votazione per sì e per no.

Presidente: Il nostro regolamento prescrive che essa si faccia per alzata e seduta o per squittinio segreto.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando allora che si faccia per squittinio segreto (*rumori*); ho diritto di domandarlo.

Presidente. Sia persuaso il signor Senatore Pallavicino-Mossi che il suo diritto sarà rispettato, a termini dell'articolo del nostro regolamento che leggerò:

« Art. 44. Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè trattandosi di un articolo di legge, di un emendamento o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione o per appello nominale e squittinio segreto; si segue

sempre questa ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

Il Senatore Pallavicino Mossi ha fatto la proposta dello squittinio segreto; perchè si proceda a questo modo, converrà che la proposta sia firmata da altri nove Senatori.

Senatore Pallavicino-Mossi. Pregherei il signor Presidente a domandare, se qualcuno intende essere della mia opinione, a volere alzarsi.

Presidente. Bisogna che la proposta sia firmata da dieci Senatori e mandata al banco della Presidenza.

Prego i signori Senatori a non volersi allontanare dalla sala perchè la materia è molto grave, ed è necessario che ci sia il maggior numero possibile.

(Dopo alcuni minuti di aspettativa il Senatore Pallavicino-Mossi reca al banco della Presidenza la proposta firmata.)

I Signori Senatori Pallavicino — Amari — Galvagne

— Cotta — Bolmida — Sanvitale — Capone — Dalla Valle — Di Pollone — Montanari, domandano lo squittinio segreto.

Si fa luogo allo squittinio segreto.

Però prima bisogna verificare se siamo precisamente in numero legale, perchè, a quanto parmi, alcuni sono usciti dall'aula.

Il numero legale oggi è di 83.

(I Signori Senatori segretari verificano il numero.)

Mancano due Senatori pel numero legale.

Il Senato è convocato domani alle ore due pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

Prego i signori Senatori di avvertire che domani sarà probabilmente il giorno che precederà alcuni giorni di vacanza; se non siamo esatti nel trovarci all'ora indicata in seduta pubblica, sarà impossibile terminare la discussione di questa legge prima delle vacanze.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)